

VERBALE DI INTESA

Sommario

Clicca sul numero di pagina corrispondente al titolo per selezionarlo automaticamente

| | |
|--|---|
| Art. 1 | 1 |
| Art. 2 - Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti | 1 |
| Art. 3 - Provvidenze per motivi di studio | 3 |
| Art. 4 - Mobilità | 4 |
| Art. 5 - Grande Mobilità | 4 |
| Art. 6 - Permessi retribuiti | 5 |
| Art. 7 - Applicazione delle norme del presente Accordo | 5 |
| Art. 8 | 6 |
| Norma finale | 6 |

Il giorno 16 marzo 2010

Tra

BANCO DI BRESCIA SPA

e

le Delegazioni sindacali aziendali di:

- DIRCREDITO/FD
- FABI
- FIBA/CISL
- FISAC/CGIL

si conviene quanto segue:

Art. 1

Il contenuto del presente Verbale di intesa verrà recepito nel testo articolato contenente “Altre Provvidenze e Agevolazioni riguardanti il Personale appartenente alle Aree Professionali ed ai Quadri Direttivi” sottoscritto il 29.07.2002, in sostituzione delle previsioni - anche contenute in Intese sindacali diverse da quella citata - disciplinanti le medesime materie/istituti, fermi i contenuti concordati nell’intesa medesima e con esclusione di qualsiasi ulteriore onere per l’Azienda.

Art. 2 - Borse di studio a favore dei figli dei Dipendenti

Beneficiari delle borse di studio sono i figli (o equiparati) studenti a carico (secondo il criterio per l’individuazione dei titolari degli assegni per il nucleo familiare) dei Dipendenti in servizio.

Per studenti si intendono coloro che risultano iscritti e frequentano:

- corsi regolari di studio riconosciuti in scuole di istruzione primaria o secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali;
- corsi regolari di studio universitario presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree o diplomi universitari validi ad ogni effetto di legge, compresi i diplomi di specializzazione universitari.

Le Borse di studio possono essere concesse per un numero di volte non superiore a quello degli anni di durata del corso legale di studi previsto dai rispettivi ordinamenti scolastici.

Il riconoscimento della Borsa di studio è subordinato alla condizione che il beneficiario non percepisca altra borsa di studio analoga, salvo quelle erogate dalla Pubblica Amministrazione.

Le Borse di studio vengono riconosciute per i seguenti importi annuali e con le seguenti condizioni per il riconoscimento:

| Scuola | Borsa di studio | Borsa di studio con merito | Ridotta | Fuori Comune |
|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------|---|
| 1) Elementare | 150,00 € | - | - | - |
| 2) Media inf. | 300,00 € | 350,00 € | - | - |
| 3) Media sup. | 400,00 € | 550,00 € | 140,00 € | + 100,00 € |
| 4) Università | 450,00 € | 750,00 € | 160,00 € | + 160,00 € Aumentati a 300 € per distanze superiori a 100 km (solo andata) dalla residenza |

| Scuola | Borsa di studio | Borsa di studio con merito | Ridotta |
|----------------------|--|---|---|
| 1) Elementare | promozione | - | - |
| 2) Media inf. | promozione | promozione con distinto/ottimo (9 o 10 decimi) | - |
| 3) Media sup. | promozione senza debiti formativi | promozione con media di almeno 7/10 (esclusi voti per religione, condotta e ed. fisica) | promozione con debito formativo |
| 4) Università | ottenimento di almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell'anno | ottenimento di almeno l'80% dei crediti formativi previsti dal piano di studi dell'anno | studente iscritto per la prima volta che non abbia raggiunto il 60% dei crediti formativi |

| Scuola | Borsa di studio | Borsa di studio con merito | Ridotta |
|---------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| | accademico per cui viene richiesta | accademico per cui viene richiesta | previsti per il primo anno |

Le borse di studio vengono riconosciute dopo la fine dell'anno scolastico o accademico di riferimento, nei mesi di seguito indicati:

- mese di novembre: scuola elementare, scuola media inferiore e scuola media superiore;
- mese di maggio: Università

Art. 3 - Provvidenze per motivi di studio

A) Ai Lavoratori che conseguano per una sola volta dopo l'assunzione il diploma di scuola media superiore o il diploma di laurea - con esclusione di quelli a carattere artistico - vengono corrisposte le provvidenze di seguito indicate:

- € 700,00 al conseguimento del diploma di scuola media superiore conseguita in servizio;
- € 1.300,00 al conseguimento in servizio del diploma di laurea presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree ivi comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 03.11.1999, n. 509.

Dette provvidenze vengono erogate il mese seguente alla consegna della documentazione a comprova del titolo di studio conseguito.

B) Ai Dipendenti iscritti alle scuole medie superiori - con esclusione di quelle a carattere artistico - e che hanno superato un anno di corso, esclusi coloro che hanno conseguito la maturità nell'anno considerato, viene erogato un premio di € 500.

Ai Dipendenti iscritti a corsi di laurea - con esclusione di quelle a carattere artistico - presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree ivi comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 03.11.1999, n. 509 a condizione che abbiano raggiunto almeno il 60% dei crediti formativi previsti dal Piano di studi per l'anno in corso, viene erogato un premio di € 650.

C) Ulteriori provvidenze a sostegno della frequenza:

- € 103 al Dipendente che, indipendentemente dalla promozione, abbia frequentato con regolarità un anno di studio di scuola media superiore, con esclusione di quelle a carattere artistico;
- € 310 al Dipendente che, indipendentemente dalla percentuale di crediti formativi raggiunti, certifica di essere iscritto a corsi di laurea - con esclusione di quelle a carattere artistico - presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree ivi comprese le lauree triennali e quelle specialistiche di cui al DM 03.11.1999, n. 509.

Dette provvidenze vengono erogate nel mese di dicembre e si sommano a quelle dei precedenti punti A) oppure B).

Art. 4 - Mobilità

Gli importi dell'indennità una tantum da erogare in unica soluzione in caso di trasferimento disposto dalla Banca ad un punto operativo più distante dalla residenza del Dipendente rispetto all'attuale sede di lavoro, vengono così definiti:

| | | | | | | |
|-----------------------|----|----|---|--------|------------------|------------|
| 1 ^a fascia | da | 35 | a | 45 Km | andata e ritorno | € 190,00 |
| 2 ^a fascia | da | 46 | a | 55 Km | andata e ritorno | € 350,00 |
| 3 ^a fascia | da | 56 | a | 65 Km | andata e ritorno | € 1.500,00 |
| 4 ^a fascia | da | 66 | a | 80 Km | andata e ritorno | € 2.000,00 |
| 5 ^a fascia | da | 81 | a | 100 Km | andata e ritorno | € 2.500,00 |

Gli importi sopra citati sono maggiorati del 10% per i dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi.

La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l'indirizzo della residenza del lavoratore e l'indirizzo dell'unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l'utilizzo del sito www.viamichelin.com.

L'indennità viene corrisposta dopo che siano trascorsi 3 mesi dall'effettivo trasferimento del Dipendente e a condizione che lo stesso rimanga assegnato all'unità organizzativa di destinazione.

In caso di ulteriore trasferimento nei 12 mesi successivi, spetta al Dipendente l'eventuale conguaglio per passaggio di fascia.

L'indennità non spetta in caso di:

- trasferimenti nell'ambito dello stesso comune;
- trasferimenti effettuati per corsi o stages;
- erogazione di analoga indennità nei 12 mesi precedenti.

Art. 5 - Grande Mobilità

Gli importi delle indennità mensili da corrispondere per trasferimenti disposti dalla Banca che comportano un allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza, o dalla filiale più vicina alla residenza stessa, se questa è più prossima all'attuale sede di lavoro, vengono così fissati:

| | |
|--|----------|
| Da 101 e fino a 120 km andata e ritorno | € 200,00 |
| Oltre 120 e fino a 150 km andata e ritorno | € 400,00 |
| Oltre 150 e fino a 200 km andata e ritorno | € 500,00 |
| Oltre 200 km andata e ritorno | € 630,00 |

Gli importi sopra citati sono maggiorati del 10% per i dipendenti appartenenti alla categoria dei Quadri Direttivi.

La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l'indirizzo della residenza del lavoratore o dall'indirizzo della filiale più vicina alla residenza stessa se questa è più prossima all'attuale sede di lavoro, e l'indirizzo dell'unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l'utilizzo del sito www.viamichelin.com.

L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità annue, con decorrenza dal giorno del trasferimento e non è computata nella retribuzione utile al calcolo del TFR.

L'indennità non spetta in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o malattia o a maternità (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria) e la sua corresponsione cessa con il venir meno dei motivi che la giustificano o ove ricorra l'applicazione delle previsioni in materia di cui al CCNL.

Art. 6 - Permessi retribuiti

La Banca concederà permessi retribuiti di:

- 3 giorni, una sola volta per ciclo scolastico (3 gg. complessivi per inserimento all'asilo nido; 3 gg. complessivi per inserimento alla scuola materna), frazionabili anche a ore a fronte di domanda scritta, ad uno dei genitori per l'inserimento del figlio presso l'asilo nido o presso la scuola materna, se richiesto da queste strutture;
- 3 giorni in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2° grado o del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica), da fruirsi in correlazione temporale all'evento;
- 3 giorni per nascita o adozione di figli, da fruirsi in correlazione temporale all'evento;
- 3 giorni anche frazionabili ad ore per l'assistenza all'intervento chirurgico di familiari conviventi o parenti di 1° grado, sorelle e fratelli anche se non conviventi e del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica), da fruirsi anche in sede domiciliare nel giorno della dimissione ed eventualmente in quelli immediatamente successivi, purché la necessità di assistenza post-ospedaliera risulti prescritta dalla struttura ospedaliera stessa;
- 1 giorno in occasione del ricovero urgente di familiari conviventi, parenti di 1° grado e del convivente (purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica);
- 2 giorni ad uno dei genitori in occasione del ricovero in ospedale del figlio di età inferiore a 14 anni, indipendentemente dall'urgenza.
- 3 giorni annui anche frazionabili ad ore per visite mediche, esami diagnostici e cicli di terapie/riabilitazione in relazione a patologie, documentati ed effettuati presso strutture pubbliche dietro specifica certificazione medica, con esclusione delle cure termali.

Art. 7 - Applicazione delle norme del presente Accordo

Le disposizioni del presente Accordo saranno applicate a decorrere dal 01.01.2011, con le seguenti specificazioni:

- con riferimento alle "Borse di studio per i figli dei Dipendenti", gli importi previsti all'art. 2 del presente Accordo verranno riconosciuti a decorrere dal mese di maggio (per gli studenti

universitari) e dal mese di novembre (per gli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e medie superiori) dell'anno 2011;

- con riferimento alle “Provvidenze per motivi di studio”, gli importi previsti all'art. 3 del presente Accordo troveranno applicazione per diplomi di scuola media superiore o di laurea conseguiti in servizio, a decorrere dal 01.01.2011 (lettera A), ovvero per anni di studio che si siano conclusi a decorrere dal 01.01.2011 (lett. B e C);
- con riferimento alla disciplina in materia di Mobilità le previsioni di cui all'art. 4 trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2011 a seguito di trasferimenti disposti dall'azienda a decorrere da tale data.
- con riferimento alla disciplina riferita alla Grande Mobilità, le previsioni di cui all'art. 5 trovano applicazione a decorrere dal 01.01.2011 a seguito di trasferimenti disposti dall'azienda in essere alla predetta data del 01.01.2011.

Art. 8

La disciplina riguardante le “Provvidenze per figli/coniuge inabili” di cui al Verbale d'intesa “Altre provvidenze e agevolazioni riguardanti il Personale appartenente alle Aree Professionali e ai Quadri Direttivi” sottoscritto il 29 luglio 2002, viene abrogata con decorrenza 01.01.2011.

Norma finale

Con la sottoscrizione del presente verbale di intesa, le Parti si danno reciprocamente atto di avere espletato e concluso per le materie definite nel presente Verbale la trattativa conseguente alla piattaforma di rinnovo contrattuale presentata dalle OOSS alla Banca.

Resta altresì inteso che, relativamente alle materie oggetto di CIA e della lettera aziendale del 29 ottobre 2009, contenute nella citata piattaforma e non definite nella presente intesa, le Parti si dichiarano disponibili a discuterne i relativi contenuti a partire dal 2011.

Letto, confermato e sottoscritto.

BANCO DI BRESCIA SPA

DIRCREDITO/FD

FABI

FIBA/CISL

FISAC/CGIL